

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1. (Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali ed esclusivamente per esigenze di interesse generale non rinviabili, di cui si deve fornire esaustiva motivazione. La derogabilità sarà tassativamente vietata circa la retroattività delle norme, fatti salvi casi eccezionali a tutela dell'interesse del contribuente.

Art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Restano comunque applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art.63 del D.P.R. 29/09/1973 n.600.

Anche a livello europeo si pensa ad un Statuto dei contribuenti UE, abbiamo partecipato alla consultazione pubblica della Commissione UE e di seguito la sintesi dell'intervento dell'INT:

Diritti dei contribuenti dell'UE - procedure semplificate per migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali (raccomandazione)

La volontà della pubblicazione di uno Statuto dei Diritti dei Contribuenti dell'UE, nonché la raccomandazione per gli Stati Membri di semplificare gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali, incontrano sicuramente il favore e la massima condivisione dell'Istituto Nazionale Tributaristi. Ci si augura che tale iniziativa legislativa dell'UE possa finalmente indurre gli Stati Membri al rispetto dei diritti dei contribuenti, sia nella fase di emanazione di nuove norme sia nella fase di accertamento del comportamento degli stessi. In particolare il riferimento è all'Italia, ove opera l'organizzazione professionale scrivente, in cui nonostante la presenza di apposita legge (L.212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente), le sue indicazioni normative vengono spesso derogate dal legislatore poiché, per attuare tale deroga, è sufficiente esplicitarlo nella norma stessa, senza neppure evidenziarne le motivazioni.

Pertanto lo Statuto dei Diritti dei Contribuenti dell'UE, a nostro avviso, dovrebbe contenere una chiara e precisa limitazione all'utilizzo della deroga solo in casi di conclamata necessità per l'interesse generale con tassativa esclusione dell'effetto retroattivo delle norme emanate rispetto a quelle vigenti. A tal fine l'organizzazione professionale scrivente presenterà, nell'ambito della Riforma fiscale, una proposta di modifica dello Statuto dei Diritti del Contribuente volta alla limitazione dell'utilizzo della deroga, in linea di massima come sopracitato ovvero **derogare allo Statuto solo in caso di gravi e non rinviabili necessità nell'interesse generale dei cittadini contribuenti e del Paese e comunque il preciso divieto di emanare norme, soprattutto in ambito fiscale, che abbiano effetto retroattivo, salvo che il legislatore indichi la retroattività della norma laddove sia da salvaguardare un interesse dei cittadini - contribuenti.** Solo così si avrebbe uno Statuto dei Diritti del Contribuente che non sia una mera enunciazione, ma una precisa indicazione legislativa da applicarsi con il massimo rigore. In merito alla raccomandazione rivolta agli Stati Membri circa la semplificazione degli adempimenti fiscali, rappresenta ciò che la scrivente organizzazione professionale richiede da decenni al legislatore tributario nazionale. Purtroppo a tutt'oggi, nonostante l'ingente utilizzo dei sistemi digitali, la semplificazione degli adempimenti fiscali rischia di trasformarsi in utopia poiché la complessità e la sedimentazione dei vari interventi normativi rendono estremamente difficile qualsiasi tentativo di semplificazione. Inoltre, come sopra indicato, l'imposizione dell'utilizzo dei sistemi digitali non sempre coincide con la semplificazione degli adempimenti per il contribuente, ma paradossalmente il soggetto che maggiormente ne beneficia in termini di semplificazione è la pubblica amministrazione. Per semplificare occorre sfolire le norme e non creare sovrapposizioni, occorre investire una cospicua parte di fondi del bilancio pubblico e non pretendere di fare semplificazione ad "invarianza di gettito", occorrono infine uniformità e stabilità normativa. Anche tutto ciò sarà oggetto delle nostre proposte al Governo ed al Parlamento italiano nell'ambito della già citata riforma fiscale. Per quanto concerne l'ambito europeo, oltre a quanto sopraesposto in termini di semplificazione, occorrerebbe uniformità dei sistemi fiscali dei Paesi membri la cui profonda difformità oltre a creare inevitabili complicazioni, rappresenta anche una forma di discriminazione per l'operatività dei cittadini contribuenti dei singoli Stati. Si comprende che uniformare i sistemi fiscali dei singoli Stati membri sia un'impresa titanica, ma si è profondamente convinti che senza un sistema fiscale omogeneo, non si potrà mai raggiungere una completa unità degli Stati europei.